

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Arturo Perugini, Presidente f.f.; dal dott. Giorgio Cancellieri, dall'avv. Franco Matera, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 agosto 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(496) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FILOMENO (dirigente e consigliere della Soc. ASD FilSPORT Castellana), TEODORA DE PALO (calciatrice tesserata per la Soc. ASD Pink Sport Time) E DELLA SOCIETA' ASD FILSPORT CASTELLANA (nota n. 8330/434pf10-11/AM/ma del 4.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale avv. Giua, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della inibizione per anni uno e mesi sei per il Signor Giuseppe Filomeno; della squalifica per mesi due per la calciatrice De Paolo Teodora; e di € 50.000,00 di ammenda in confronto della società ASD FilSPORT Castellana.

Ascoltato il difensore della Soc. FilSPORT Castellana, il quale ha chiesto di essere autorizzato al deposito del verbale dell'assemblea 6.5.2011 e/o di essere autorizzato alla sua esibizione, richiesta alla quale la Procura federale si è opposta eccependo la tardività della richiesta e l'irrelevanza del documento, atteso che nel presente procedimento non figura quale deferito il Presidente della Società; il predetto difensore ha eccepito la carenza di *culpa in vigilando* e ha chiesto, pertanto, il proscioglimento della Società; ascoltato il difensore della calciatrice De Paolo Teodora, il quale ha evidenziato la buona fede della sua assistita, per la non conoscenza delle norme federali, e ha concluso chiedendo il proscioglimento della stessa.

osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, Filomeno Giuseppe, De Palo Teodora e la società ASD FilSPORT Castellana, come in rubrica specificato, per rispondere, rispettivamente:

Filomeno Giuseppe e De Paolo Teodora

- della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 95 bis, comma 1, delle NOIF, per aver, rispettivamente, acconsentito alla partecipazione ed aver partecipato alla seduta di allenamento con la ASD FilSPORT Castellana e per aver intrattenuto contatti e/o trattative senza la preventiva autorizzazione scritta della ASD Pink Sport Time;

la Società ASD FilSPORT Castellana

- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte al suo dirigente e consigliere.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al Signor Giuseppe Filomeno e alla calciatrice Teodora De Palo risultano provate dalla documentazione in atti, considerate in particolar modo le dichiarazioni rilasciate dalla predetta calciatrice in ordine alla seduta di allenamento cui

partecipò con la ASD Filsport di Castellana nonché alle trattative intercorse in assenza della preventiva autorizzazione scritta della ASD Pink Sport Time.

In merito alle sanzioni questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale, in particolare per la calciatrice e per la Società, essendo peraltro contenute nel minimo edittale di cui all'art. 95/bis delle NOIF.

Il dispositivo

La CDN accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Giuseppe Filomeno, l'inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);
- alla calciatrice Teodora De Palo, la squalifica per mesi 2 (due);
- alla Società ASD Filsport Castellana l'ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

(577) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE MARAGLINO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. PCA Atalanta Femminile ASD) E DELLA SOCIETA' PCA ATALANTA FEMMINILE ASD (nota n. 9330/691pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto dell'1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito IL Sig. Michele Maraglino, Presidente della Società PCA Atalanta Femminile A.S.D., per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omissso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fidejussione richiesta dal capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del citato C.U.;
- rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno precisato di aver trasmesso la fidejussione bancaria il 16 luglio, tramite fax, ed il successivo 17 luglio di averla consegnata in originale;
- rilevato che l'omissione del richiamato adempimento è stata ammessa dai deferiti;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Michele Maraglino, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Michele Maraglino l'inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società PCA Atalanta Femminile l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(579) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AQUILINI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. FCF Como 2000) E DELLA SOCIETA' FCF COMO 2000 (nota n. 9328/689pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto dell'1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Antonio Aquilini, Presidente della Società FCF Como 2000, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al punto 4, pagina

7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno ommesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pagina 7, del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Antonio Aquilini, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che i deferiti hanno fatto pervenire in data 3.8.2011 una memoria alla cui acquisizione la Procura federale si è opposta, eccependone la tardività;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Antonio Aquilini l'inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società FCF Como 2000 l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(582) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO POGGIA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Exto Schio 06) E DELLA SOCIETA' ASD EXTO SCHIO 06 (nota n. 9327/688pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto dell'1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Maurizio Poggia, Presidente della Società ASD Exto Schio 06, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 9 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno ommesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco dotato dei requisiti previsti dalla Regola 1 del regolamento del Giuoco conforme a quanto previsto dal Regolamento LND, art. 27, richiesta dal citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Poggia, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che i deferiti hanno ommesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Maurizio Poggia la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD Exto Schio 09 l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(585) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO FAVARONI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. AFD Grifo Perugia) E DELLA SOCIETA' AFD GRIFO PERUGIA (nota n. 9331/692pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto dell'1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Bruno Favaroni, Presidente della Società AFD Grifo Perugia, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 nonché dal punto 4, pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fideiussione richiesta nonché della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pag. 7, del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Favaroni, della sanzione della inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Bruno Favaroni la inibizione per giorni 30 (trenta) e alla Società AFD Grifo Perugia l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(586) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO FACINCANI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Fortitudo Mozzecane CF) E DELLA SOCIETA' ASD FORTITUDO MOZZECANE CF (nota n. 9332/693pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto dell'1 giugno u.s., la Procura Federale ha deferito il Sig. Alberto Facincani, Presidente della Società ASD Fortitudo Mozzecane, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 4, pagina 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pag. 7 del citato CU;

- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Alberto Facincani, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno richiesto il proscioglimento, eccependo di aver segnalato nel foglio del censimento il nome dell'allenatore cui si intendeva affidare la conduzione tecnica della squadra, così come fatto in precedenza;
- rilevato che il richiamato CU non prevede un adempimento di tale obbligo in via alternativa così integrandosi, pertanto, l'omissione contestata;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Alberto Facincani l'inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD Fortitudo Mozzecane CF l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(587) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO FIORE (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD All Service System Oristano CF) E DELLA SOCIETA' ASD ALL SERVICE SYSTEM ORISTANO CF (nota n. 9334/694pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto dell'1 giugno u.s., la Procura Federale ha deferito il Sig. Luciano Fiore, Presidente della Società All Service System Oristano CF, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 4, pagina 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti sono stati incolpati di aver omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pag. 7 del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti accogliendo così le conclusioni rassegnate nelle memorie difensive depositate dai predetti, con la quale si sottolineava che, al momento del controllo del plico a suo tempo inoltrato, non era stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla mancanza di documenti.
- ritenuto che agli atti è stata versata la dichiarazione resa dalla COVISOD il 15.7.2010, con la quale si comunicava che l'istruttoria relativa alla domanda di iscrizione aveva dato esito positivo;
- ritenuto che detta dichiarazione pone all'evidenza la regolarità dell'iter e con esso l'avvenuto deposito di tutta la documentazione di riferimento, ivi compresa la dichiarazione di cui è cenno;

P.Q.M.

proscioglie i deferiti dalle violazioni ascritte.

(600) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO METELLI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Hispellum Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA' ASD HISPELLUM CALCIO FEMMINILE (nota n. 9196/672pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Francesco Metelli, Presidente della Società ASD Hispellum Calcio Femminile, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 8, capitolo 2, paragrafo a), del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della documentazione attestante l'inesistenza di pendenze debitorie prevista dal punto n. 8, pag. 4, del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Metelli, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,
P.Q.M.

Infligge al Sig. Francesco Metelli la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD Hispellum Calcio Femminile l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(602) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO ZADRA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. Polisportiva Le Maddalene) E DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA LE MADDALENE (nota n. 9208/674pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Franco Zadra, Presidente della Società Polisportiva Le Maddalene, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1, 2, 3 e 4 di cui alla pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, dello statuto sociale vigente, della copia del verbale dell'assemblea di attribuzione delle cariche sociali, delle autocertificazioni attestanti il rispetto delle norme previste dall'art. 22/bis delle NOIF nonché della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, in violazione di quanto previsto ai punti 1, 2, 3 e 4, pag. 7, del citato CU;

- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Zadra, della sanzione della inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS, P.Q.M.

Infligge al Sig. Franco Zadra la inibizione per giorni 45 (quarantacinque) e alla Società Polisportiva Le Maddalene l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(603) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RINALDO MACORI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. USD San Zaccaria) E DELLA SOCIETA' USD SAN ZACCARIA (nota n. 9209/675pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Rinaldo Macori, Presidente della Società USD San Zaccaria, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1, 2, 3 e 4 di cui alla pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, dello statuto sociale vigente, della copia del verbale dell'assemblea di attribuzione delle cariche sociali, delle autocertificazioni attestanti il rispetto delle norme previste dall'art. 22/bis delle NOIF nonché della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, in violazione di quanto previsto ai punti 1, 2, 3 e 4, pag. 7, del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Macori, della sanzione della inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Rinaldo Macori la inibizione per giorni 45 (quarantacinque) e alla Società USD San Zaccaria l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(604) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MAGNANI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Castelvecchio) E DELLA SOCIETA' ASD CASTELVECCHIO (nota n. 9911/676pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Massimo Magnani, Presidente della Società ASD Castelvechio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 1, pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, dello statuto sociale vigente;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Magnani, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 250,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS, P.Q.M.

Infligge al Sig. Massimo Magnani la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD Castelvechio l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Arturo Perugini

“”

Pubblicato in Roma il 5 agosto 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete